Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre Venezia, 12 gennaio 2022
Prot. n. 0000024//22 – Rif. AZ/NI

A tutti i Geologi
della Regione del Veneto
Loro Sedi

Circolare informativa n°2/2022

Pozzi Domestici - Elaborati geologici di progetto.

A seguito di alcune richieste pervenute sia da iscritti che da diverse Unità Operative del Genio Civile, relative alle attività professionali del Geologo necessarie nell'ambito dell'iter di progettazione e realizzazione di pozzi domestici, si riporta un chiarimento ed un approfondimento delle basi normative, a livello nazionale e regionale, relative agli elaborati geologici e, più in generale, sulle attività professionali del Geologo, necessarie nell'ambito dell'iter di progettazione e realizzazione dei pozzi domestici.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto ha chiarito l'iter a cui sono sottoposti i pozzi domestici, ovvero quelli che, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933 *(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici),* possono essere realizzati dal "proprietario del fondo" per usi diversi da quelli produttivi che, invece, sono soggetti a concessione di derivazione.

In particolare, l'art. 40 ha previsto ai commi 10 e 11:

> *10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.*
>
> *11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori."*

Tale previsione relativa a tutti i pozzi con profondità superiore ai 30 metri, peraltro posta a tutela delle risorse idrogeologiche, va ad integrarsi con le disposizioni da lungo tempo vigenti a livello nazionale.

Già il D.M. 11.03.1988 (che aggiornava previgente D.M. del 1981) prevedeva per gli "emungimenti dal sottosuolo" (si vedano i punti "A" – "B" – "L") l'obbligo di relazione geologica.

Ordine dei Geologi della Regione Veneto
Cod. IPA: odgr_027, Cod. AOO: NuovaAoo, Id Registro: RP, Nr. Protocollo: 0000024 del 12/01/2022 -E-

La legge 464/1984 *(norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della direzione generale delle miniere del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale)* prevedeva già l'obbligo della trasmissione del profilo stratigrafico e di una *dettagliata relazione con i risultati geologici e geofisici acquisiti* per tutte le perforazioni a profondità superiore ai 30 metri. Come precisato da ISPRA (di cui attualmente fa parte il Servizio Geologico Nazionale), relativamente ai *Professionisti abilitati alla redazione e sottoscrizione delle stratigrafie, dei modelli predisposti dall'Amministrazione e delle relazioni,* tale documentazione *può essere sottoscritta esclusivamente da un Geologo.* Tale precisazione non è che ovvia conseguenza delle esclusive competenze professionali del Geologo in materia di relazione geologica ai sensi dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 112 e dell'art. 40 del dpr 328/2021, come da tempo definitivamente chiarito dalla pacifica dottrina e dalla concorde giurisprudenza (così sin da Cons. Stato, Ad. gen., 2.06.1994, n. 154; Cons. Sup. Lav. Pubbl., Ass. gen., 17.12.1993, n. 138).

Già da questi elementi risulta evidente la necessità che la comunicazione di un pozzo domestico e la documentazione di fine lavori siano accompagnate da adeguati elaborati geologici, il cui grado di approfondimento sarà chiaramente funzione dell'importanza dell'opera (profondità del pozzo, caratteristiche del sito, presenza di falde soggette a tutela…).

È opportuno rilevare che l'opera professionale del Geologo per queste attività, pur derivante normativamente da esigenze pubbliche di tutela delle risorse idriche sotterranee, rappresenta tutela tecnica ed economica anche della committenza privata in un settore, quale quello dei pozzi domestici, dove frequentemente operano le ditte meno qualificate del settore della perforazione. A fronte di un onere economico generalmente modesto, la committenza avrà adeguata documentazione dell'opera e garanzia di un pozzo commisurato alle esigenze in termini di profondità non superiore al necessario e correttamente realizzato.

Distinti saluti

Il Segretario
Dott. Geol. Andrea Mazzuccato

ORDINE DEI GEOLOGI · REGIONE DEL VENETO ·

Il Presidente
Dott. Geol. Giorgio Giacchetti